



**Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria
Perugia – Via Benedetta, 14**

Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2016/2017.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1** Benefici
- ART. 2** Requisiti di ammissione per la concessione delle borse di studio
- ART. 3** Requisiti di merito
- ART. 4** Requisiti di reddito
- ART. 5** Presentazione delle istanze
- ART. 6** Termini per la presentazione delle istanze
- ART. 7** Esclusione
- ART. 8** Modalità di compilazione delle istanze
- ART. 9** Studente il cui nucleo familiare produce reddito o possiede patrimoni all'estero
Documenti da allegare all'istanza
- ART. 10** Studente in sede, pendolare, fuori sede
- ART. 11** Verifica dei requisiti e della documentazione
- ART. 12** Dichiarazione di decadenza dai benefici assegnati e restituzione degli importi

TITOLO II – BENEFICI A CONCORSO

- ART. 13** Borse di studio
- ART. 14** Contributi per la mobilità internazionale
- ART. 15** Servizi abitativi
- ART. 16** Servizi ristorativi
- ART. 17** Periodo e condizioni di fruizione dei servizi abitativi e ristorativi

TITOLO III – GRADUATORIE

- ART. 18** Modalità di determinazione delle graduatorie dei beneficiari
- ART. 19** Pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari e degli elenchi degli idonei
- ART. 20** Opposizioni

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 21** Sanzioni
- ART. 22** Trattamento dei dati personali
- ART. 23** Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Benefici

1. Sono messe a concorso le seguenti tipologie di benefici, come meglio specificati al successivo Titolo II:
 - a) **Borsa di studio (include servizio mensa gratuito)**
 - annuale per studente fuori sede
 - annuale per studente pendolare
 - annuale per studente in sede
 - semestrale per studente fuori sede
 - semestrale per studente pendolare
 - semestrale per studente in sede
 - annuale con posto letto per studente fuori sede
 - semestrale con posto letto per studente fuori sede
 - b) **Contributo per la mobilità internazionale**
 - c) **Posto letto a pagamento per studenti fuori sede**
 - per gli iscritti all'a.a. 2016/2017
 - per i laureandi (sessioni a.a. 2015/2016)
 - d) **Ristorazione a tariffa agevolata.**
2. Le **erogazioni monetarie** di cui al comma 1 lettere a) e b) verranno concesse nel numero consentito dai finanziamenti assegnati all'Agenzia dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) nell'ambito del piano di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'anno 2016, integrati con quelli eventualmente assegnati dalla Regione Umbria per l'anno 2016, ex L.R. 18/1990 "*Misure di sostegno a favore di studenti provenienti da paesi non appartenenti alla U.E.*".
La tipologia di beneficio di cui alla lett. a) potrà essere finanziata anche con le risorse del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
3. I **posti letto** messi a concorso per **studenti fuori sede idonei alla borsa di studio** e per **studenti a pagamento** – comma 1 lettere a) e c) – sono complessivamente **n. 1248**.
4. A tutti gli **studenti beneficiari e idonei non beneficiari nella graduatoria di borsa di studio** verrà concessa la **fruizione gratuita del servizio ristorazione e del servizio abitativo** (laddove richiesto).
5. La **tassa regionale per il diritto allo studio universitario** versata per l'a.a. 2016/2017, verrà rimborsata:
 - agli studenti inseriti nell'elenco degli idonei alla borsa di studio, di cui all'art. 18 del presente bando, all'esito positivo del controllo dei requisiti di merito, reddito e iscrizione
 - agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al

66%, all'acquisizione degli elenchi degli aventi diritto da parte degli atenei o istituti di livello universitario di riferimento.

Lo studente dovrà comunicare le modalità di pagamento accedendo al portale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it - Sezione RIMBORSO TASSA REGIONALE STUDENTI CON DISABILITA'.

ART. 2

Requisiti di ammissione per la concessione delle borse di studio

1. Al concorso **sono ammessi** gli studenti che risultino iscritti per l'a.a. 2016/2017 ai seguenti atenei o istituti universitari con sede in Umbria, entro le scadenze specificate ai successivi punti a), b) e c) per le diverse tipologie di corsi di studio:
 - Università degli Studi di Perugia
 - Università per Stranieri di Perugia
 - Conservatorio di Musica di Perugia F. Morlacchi
 - Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni
 - Accademia Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia
 - Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia
 - a) corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico: **entro le scadenze previste dai rispettivi manifesti degli studi**
 - b) scuole di specializzazione (ad esclusione di quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368) e dottorati di ricerca che non prevedono erogazioni di borsa: **entro le scadenze previste dai rispettivi bandi di concorso**
 - c) corsi di laurea ad accesso programmato: **entro il 30 novembre 2016**

Per il conseguimento della borsa di studio per un importo pari alla metà di quello annuale e con riferimento all'ultimo semestre, di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) b) c) e d) è sufficiente l'iscrizione all'anno accademico in corso al momento della domanda.

2. Al concorso per l'assegnazione della **borsa di studio sono ammessi** gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) **Per gli studenti cui è stato notificato il provvedimento di contabilizzazione degli importi da restituire a seguito di dichiarazione di decadenza dai benefici:**
 - aver provveduto, nelle modalità e nei tempi stabiliti, alla corresponsione delle somme dovute all'Agenzia per i benefici indebitamente goduti, riferiti ai bandi di concorso delle precedenti annualità
 - b) **Per gli studenti morosi per i servizi abitativi fruiti a pagamento:**
 - Non essere incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie e/o in provvedimenti di revoca della tessera mensa
 - c) Non essere incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie e/o in provvedimenti di revoca della tessera mensa
 - d) non concludere la propria carriera universitaria alla data del 30 settembre 2016
 - e) non essere già in possesso di un diploma di laurea di pari o superiore livello
 - f) non essere iscritti a Scuole di Specializzazione dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368
 - g) non essere beneficiari per l'a.a. 2016/2017 di borsa di studio per i Dottorati di ricerca di cui al D. Lgs. 3 luglio 1998, n. 210
 - h) non essere beneficiari per l'a.a. 2016/2017 di borsa di studio o analogo beneficio di prestazione sociale agevolata concessi da altre Amministrazioni pubbliche – comprese

quelle assegnate dal Ministero Affari Esteri (MAE) – di importo superiore ad euro 1.100,00, ad eccezione di quelle concesse ai sensi del D.M. del 04/09/2013, n. 755

- i) non essere iscritti per l'a.a. 2016/2017 come ripetenti o fuori corso intermedio, indipendentemente dal numero di crediti acquisiti
 - j) rientrare nei periodi di fruizione di cui al successivo art. 13 comma 1.
3. Al concorso per l'assegnazione del **posto letto gratuito** e del **posto letto a pagamento sono ammessi** gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando, non abbiano superato i 30 anni di età.
- Per l'assegnazione del posto letto a pagamento di cui all'art. 15, commi 3 e 4 (residuo e neo-laureati) gli studenti non devono aver superato i 30 anni di età al momento della presa in consegna dell'alloggio.
- Tale limite non viene osservato per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
4. Per l'assegnazione delle varie tipologie di **posto letto a pagamento** gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:
- **posto letto per studenti fuori sede**: requisiti di cui all'art. 2 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e)
 - **posto letto residuo di cui all'art. 15, comma 3: requisiti di cui all'art. 2 comma 2 lettere a), b), c), d). Il requisito di iscrizione deve essere posseduto al momento della presa in consegna dell'alloggio**
 - **posto letto per neo-laureati di cui all'art. 15, comma 4: requisiti di cui all'art. 2 comma 2 lettere a) e b).**
5. Alla fruizione della **ristorazione a tariffa agevolata sono ammessi** gli studenti che possiedono i requisiti di cui all'art. 2 comma 2 lettere a), b), c) d) ed e). Il servizio viene attivato a seguito della verifica dell'iscrizione.
6. Per conseguire l'**idoneità alla borsa di studio** gli studenti devono possedere i **requisiti di merito e di reddito** di cui agli artt. 3 e 4.

ART. 3

Requisiti di merito

1. Matricole

a) **Matricole corso di laurea, corso di laurea magistrale a ciclo unico e corso di laurea magistrale**

L'idoneità ai benefici e la prima rata sono attribuiti sulla base del possesso dei requisiti di reddito e di iscrizione. I requisiti di merito, il cui raggiungimento è necessario per mantenere l'idoneità, sono i seguenti:

- **n. 20 crediti formativi** entro il 10 agosto 2017: in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio
- **n. 20 crediti formativi** entro il 30 novembre 2017: in tal caso lo studente non ha diritto al saldo della borsa di studio pur mantenendo l'idoneità

b) **Matricole corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia:**

- **n. 15 crediti formativi** entro il 10 agosto 2017: in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio
- **n. 15 crediti formativi** entro il 30 novembre 2017: in tal caso lo studente non ha diritto al saldo della borsa di studio pur mantenendo l'idoneità

c) Mancato conseguimento crediti

Qualora lo studente non raggiunga i crediti richiesti nei tempi di cui ai precedenti punti a) e b) verrà dichiarato decaduto con le modalità di cui all'art. 12 comma 1 del presente bando

d) Le disposizioni di cui ai punti a), b) e c) non si applicano:

- agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
- agli studenti per i quali, nel corso dell'anno accademico, siano sopravvenute condizioni di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate

Per gli studenti di cui alla presente lettera, l'idoneità verrà mantenuta e il saldo erogato a prescindere dall'acquisizione dei crediti.

2. Anni successivi

a) Requisiti minimi di merito da acquisire entro il 10/08/2016:

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE					
	2°	3°	4°	5°	6°	ULTERIORE SEMESTRE
CORSO DI LAUREA (durata 3 anni)	25 cfu	80 cfu	–	–	–	135 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	25 cfu	80 cfu	135 cfu	190 cfu	–	245 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (durata 2 anni)	30 cfu	–	–	–	–	80 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA	18 cfu	53 cfu	98 cfu	138 cfu	186 cfu	275 cfu

b) I requisiti di merito vengono diminuiti del 30% e arrotondati per difetto, come specificato nella tabella sottostante, per le seguenti categorie di studenti:

- studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
- studenti per i quali, nel corso dell'anno accademico precedente, siano sopravvenute condizioni di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate.

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE						
	2°	3°	4°	5°	6°	1° FUORI CORSO	2° FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA <i>(durata 3 anni)</i>	17 cfu	56 cfu	–	–	–	94 cfu	133 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	17 cfu	56 cfu	94 cfu	133 cfu	171 cfu	209 cfu	38 in più
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE <i>(durata 2 anni)</i>	21 cfu	–	–	–	–	56 cfu	94 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA	12 cfu	37 cfu	68 cfu	96 cfu	130 cfu	192 cfu	38 in più

3. Specializzandi e dottorandi

Possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai vari anni di corso previsti dai rispettivi bandi di concorso.

4. Criteri per la determinazione del merito

a) Per la determinazione del numero di crediti formativi, necessari per ottenere l'idoneità, si tiene conto unicamente di quelli relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2016 (10 agosto 2017 o 30 novembre 2017 per le matricole) presenti nel proprio piano di studio

b) I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente

c) Crediti in attesa di convalida da acquisire entro il 31/03/2017

Lo studente deve indicare, nell'apposita sezione dell'istanza benefici e servizi studenti alla voce "di cui in attesa di convalida", i crediti formativi per i quali abbia inoltrato la richiesta di riconoscimento presso i competenti organi degli atenei o istituti universitari relativi unicamente a:

- esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale
- trasferimenti
- passaggi di corso
- tirocini tecnico/pratici iniziati, ma non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2016 per i quali lo studente non ha facoltà di scelta rispetto al periodo di frequenza.

Nella suddetta sezione non devono in alcun modo essere inseriti i crediti formativi sostenuti entro il 10 agosto 2016, ma non ancora registrati dalle singole segreterie

d) **Non sono considerati i crediti formativi** relativi a:

- votazione finale
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva

e) **L'anzianità universitaria** viene calcolata a partire **dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio**, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso e viene azzerata, per una sola volta, a seguito di rinuncia irrevocabile agli studi.

In caso di trasferimento da altro ateneo o istituto universitario viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio dell'ateneo o istituto universitario di provenienza.

5. Lo studente non può beneficiare della borsa di studio più di una volta per ciascun anno di corso, salvo rinuncia irrevocabile agli studi e restituzione degli importi erogati e del valore corrispettivo dei servizi fruiti.

6. Crediti Bonus

a) Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito di cui al comma 2 gli studenti **iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico** possono utilizzare, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti, a partire dal secondo anno di corso, dei *crediti bonus* maturati sulla base dell'anno frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti** (se utilizzati **per la prima volta** per il secondo anno di corso)
- 12 crediti** (se utilizzati **per la prima volta** per il terzo anno di corso)
- 15 crediti** (se utilizzati **per la prima volta** per il settimo semestre di un corso di laurea o a partire dal quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico).

b) Qualora lo studente non utilizzi per intero i crediti bonus a disposizione per l'anno di corso frequentato, potrà utilizzare la quota residua negli anni successivi

c) Gli studenti **iscritti ai corsi di laurea magistrale** possono utilizzare, a partire dal secondo anno, i crediti bonus maturati e non fruiti durante il corso di laurea.

Per gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea presso atenei o istituti universitari diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1 del presente bando, l'Agenzia verificherà l'utilizzo dei crediti bonus negli anni precedenti

d) L'Agenzia provvede d'ufficio all'assegnazione dei crediti bonus a disposizione dello studente per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito

e) Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito di cui al comma 1, lettera a) e b) gli studenti matricole non dispongono di crediti bonus.

ART. 4

Requisiti di reddito

1. I limiti degli Indicatori della Situazione Economica e Patrimoniale Equivalente per l'a.a. 2016/2017 di cui al Decreto MIUR n. 174 del 23/03/2016 sono i seguenti:

a) **per tutti gli studenti:**

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non deve superare **euro 23.000,00**

- ❑ l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non deve superare **euro 50.000,00**
- b) **per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%:**
 - ❑ l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non deve superare **euro 28.750,00**
 - ❑ l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non deve superare **euro 62.500,00**.

ART. 5

Presentazione delle istanze

1. Lo studente per partecipare al bando di concorso e, comunque, per fruire di tutti i servizi di cui all'art. 1, deve **obbligatoriamente accreditarsi** sul portale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it accedendo alla sezione *Istanza benefici e servizi studenti*, dichiarando tutti i dati richiesti.
2. Le istanze di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 devono essere compilate *on line* utilizzando **obbligatoriamente** l'apposita istanza disponibile alla sezione di cui al precedente comma 1, **pena l'esclusione**.
3. I dati dell'accreditamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese.
4. Lo studente **può modificare** l'istanza già inviata, inoltrandone una nuova, **esclusivamente entro la data di scadenza fissata dal bando** per ciascun beneficio/servizio. Il sistema informatico dell'Agenzia considererà valida l'ultima istanza confermata, escludendo le precedenti. Non è pertanto consentito procedere per integrazioni parziali.

ART. 6

Termini per la presentazione delle istanze

1. Le istanze di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 dovranno essere inviate *on line* **entro le ore 12.00** delle date di seguito elencate. Il sistema elettronico certifica la data e l'ora esatta dell'invio dell'istanza.

2 settembre 2016

Borsa di studio (include servizio mensa gratuito)

- ❑ annuale per studente fuori sede
- ❑ annuale per studente pendolare
- ❑ annuale per studente in sede
- ❑ semestrale per studente fuori sede
- ❑ semestrale per studente pendolare
- ❑ semestrale per studente in sede
- ❑ annuale con posto letto per studente fuori sede
- ❑ semestrale con posto letto per studente fuori sede

2 settembre 2016

Contributo per la mobilità internazionale

2 settembre 2016

Posto letto a pagamento per studenti fuori sede

- per gli iscritti all'a.a. 2016/2017
- per i laureandi (sessioni a.a. 2015/2016)

28 ottobre 2016

Completamento dell'Attestazione ISEE 2016 per il diritto allo studio universitario per gli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia

30 novembre 2016

Borsa di studio

Per gli studenti che abbiano sostenuto con successo un test di ammissione ai corsi ad accesso programmato e si iscrivano agli atenei o istituti umbri.

L'Agenzia si riserva la possibilità di consentire la presentazione dell'istanza, su espressa segnalazione degli interessati

15 marzo 2017

□ Borsa di studio

Per gli studenti iscritti a Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca degli atenei o istituti universitari umbri

□ Contributo di mobilità internazionale

Per gli studenti che partecipano a bandi pubblicati dopo la scadenza del 2 settembre 2016.

L'Agenzia si riserva la possibilità di consentire la presentazione dell'istanza, su espressa segnalazione degli interessati

31 luglio 2017

Ristorazione a tariffa agevolata.

ART. 7

Esclusione

La mancanza anche di **uno solo dei requisiti di ammissione** di cui al precedente art. 2 comma 2, determina l'esclusione dello studente dal concorso.

L'**esclusione** dello studente verrà dichiarata con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio *Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario* e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, quale *forma di pubblicità idonea*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della L. n. 241/1990.

ART. 8

Modalità di compilazione delle istanze

1. Studente il cui nucleo familiare risiede in Italia e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia

- a) Per poter compilare l'istanza lo studente di cui al presente comma, deve richiedere l'attestazione ISEE 2016 per il Diritto allo Studio Universitario valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e Decreto 7 novembre 2014.

L'attestazione **ISEE 2016 per il Diritto allo Studio Universitario** si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso:

- Centri di assistenza fiscale (Caf)
- Sede INPS competente per territorio. È consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, collegandosi al sito internet www.inps.it dopo aver acquisito l'apposito pin
- Comuni

b) Lo studente che, al momento di presentazione dell'istanza, non sia in possesso dell'**Attestazione ISEE 2016 per il Diritto allo Studio Universitario**, pur avendo presentato la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, potrà comunque compilare ed inviare l'istanza indicando soltanto il numero di protocollo Caf **della ricevuta di presentazione della DSU**.

A tal fine l'istanza si articola in due parti:

- la prima, di carattere generale, andrà compilata **integralmente ed inviata** entro le **ore 12.00 del 2 settembre 2016**.
- la seconda, denominata ***Attestazione ISEE 2016 per il diritto allo studio universitario***, andrà **compilata integralmente** dallo studente una volta in possesso dell'**Attestazione ISEE 2016 per il Diritto allo Studio Universitario ed inviata entro le ore 12.00 del 28 ottobre 2016**

c) Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente che già possiede un **ISEE 2016 per il Diritto allo Studio Universitario** e la cui condizione reddituale sia peggiorata nei 18 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici, può richiedere un **ISEE corrente**, valido per i due mesi successivi, tramite la presentazione dell'apposito modello sostitutivo (MS).

Detto ISEE potrà essere utilizzato ai fini della richiesta di benefici solo se in corso di validità al momento dell'invio dell'istanza

d) Nel caso in cui l'istanza di borsa di studio sia stata presentata indicando un protocollo INPS-ISEE-2016 relativo ad una **DSU "annotata" o "inesatta"** e in tutti i casi di attestazioni ritenute meritevoli di approfondimenti, l'Agenzia si riserva di inviare dette pratiche alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sostanziali di competenza.

2. Dichiarazioni relative alla composizione del nucleo familiare

Nell'istanza per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 1 comma 1 lettere a), b) e d), lo studente deve dichiarare, qualora ricorrano, il possesso dei seguenti requisiti che concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica:

- di non avere padre vivente
- di non avere madre vivente
- di essere studente indipendente in quanto residente in un alloggio non di proprietà dei componenti il nucleo familiare di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'istanza di borsa di studio e aver percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, uguali o superiori ad euro 6.500,00, riferiti ad un nucleo familiare di una sola persona, con specificazione dei dati catastali dell'immobile di residenza dello studente
- di essere studente con uno o con entrambi i genitori, cittadini italiani, residenti all'estero e non iscritti all'AIRE, con indicazione del comune di ultima residenza in Italia
- di essere studente, cittadino italiano, con uno dei genitori, cittadino straniero, residente all'estero

- ❑ di essere studente in convivenza anagrafica (in dimora abituale in istituzioni religiose, di cura, assistenziali, militari, di pena, ecc.)
- ❑ di essere studente i cui genitori non sono né coniugati né conviventi e il genitore non convivente si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento dei figli stabiliti dall'autorità giudiziaria
 - b) è escluso dalla potestà sui figli o soggetto all'allontanamento dalla residenza familiare
 - c) è stata accertata dalle autorità competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici
 - d) è coniugato con altra persona e/o ha figli con altra persona diversa dall'altro genitore
 - e) non si trova in nessuna delle condizioni precedenti
- ❑ di essere uno studente i cui genitori sono coniugati, ma hanno diversa residenza anagrafica e costituiscono nuclei familiari distinti in quanto:
 - a) legalmente separati per effetto di pronuncia di separazione giudiziale o decreto di omologazione di separazione consensuale ex art. 711 del codice di procedura civile ovvero quando la separazione dei coniugi è ordinata nell'ipotesi di nullità del matrimonio ex art. 126 del codice civile
 - b) non ancora legalmente separati, ma la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dall'Autorità Giudiziaria ex art. 708 del codice di procedura civile
 - c) uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o ha tenuto una condotta pregiudizievole nei confronti degli stessi, che ha comportato l'adozione da parte dell'Autorità Giudiziaria del provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, ex art. 333 del codice civile
 - d) è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in presenza di uno dei casi di cui all'art. 3 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni
 - e) sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali
- ❑ di avere uno o entrambi i genitori in convivenza anagrafica ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (in dimora abituale in istituzioni religiose, di cura, assistenziali, militari, di pena, ecc.)
- ❑ di essere riconosciuto da un solo genitore e convivente con esso.

3. Ulteriori dichiarazioni:

- ❑ di essere cittadino straniero il cui nucleo familiare risiede e produce redditi all'estero
- ❑ di essere cittadino di un paese *in via di sviluppo*, sulla base dell'elenco di cui all'apposito decreto del MIUR per l'anno accademico 2016/2017
- ❑ di essere apolide o rifugiato politico o in condizione di protezione umanitaria e pertanto tenuto a documentare i soli redditi del proprio nucleo familiare residente in Italia
- ❑ di essere studente con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
- ❑ di aver indicato nel quadro FC 4 (Redditi esenti da imposta) della DSU, l'ammontare della Borsa di studio eventualmente percepita nell'anno 2014.
- ❑ studenti per i quali, nel corso dell'anno accademico precedente, siano sopravvenute condizioni di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate

4. Condizione di studente fuori sede

Lo studente, per essere considerato **fuori sede**, deve inoltre dichiarare, qualora ne ricorrano le condizioni, di essere:

- a) alloggiato a titolo oneroso in strutture residenziali pubbliche, diverse dai collegi universitari dell’Agenzia, o in alloggi privati presso il comune ove ha sede l’università frequentata o in altro comune considerato in sede per un periodo non inferiore a dieci mesi, compreso fra il 1 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 (solo se richiedente borsa di studio annuale) o per un periodo non inferiore a cinque mesi, compreso fra il 1 ottobre 2016 e il 31 marzo 2017 (solo se richiedente borsa di studio semestrale), con specificazione dei dati per l’individuazione del contratto, di quelli di registrazione all’Agenzia delle Entrate e del periodo di validità della locazione
- b) in fase di ricerca di un alloggio a titolo oneroso in strutture residenziali pubbliche, diverse dai collegi universitari dell’Agenzia, o in alloggi privati presso il comune ove ha sede l’università frequentata o in altro comune considerato in sede per un periodo non inferiore a dieci mesi, compreso fra il 1 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 (solo se richiedente borsa di studio annuale) o per un periodo non inferiore a cinque mesi, compreso fra il 1 ottobre 2016 e il 31 marzo 2017 (solo se richiedente borsa di studio semestrale)
- c) lo studente che rende la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) dovrà comunicare i dati per l’individuazione del contratto, i dati di registrazione dello stesso all’Agenzia delle Entrate e il periodo di validità della locazione **entro il termine dell’ 11 novembre 2016**, obbligatoriamente tramite compilazione della apposita istanza denominata *Comunicazione dati contratto di affitto a titolo oneroso*, disponibile sul portale dell’Agenzia www.adisupg.gov.it accedendo alla sezione *Istanza benefici e servizi studenti – Completamento istanza*.
Le comunicazioni pervenute in forma diversa **non saranno accettate**
- d) pendolare che impiega con i mezzi pubblici circa 60 minuti per raggiungere la sede universitaria a causa dell’organizzazione del servizio pubblico (al solo fine della concessione del posto letto e del servizio mensa gratuito)
- e) partecipante ad un programma di mobilità internazionale per un periodo effettivo non inferiore a n. 3 mesi, compreso tra il 1 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017.

5. Studente il cui nucleo familiare risiede all’estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all’estero

Lo studente dovrà compilare **integralmente** solo la prima parte dell’istanza **ed inviarla** entro le **ore 12.00 del 2 settembre 2016**.

Per la documentazione da presentare si rinvia al successivo articolo 9 del presente Bando.

ART. 9

Studente il cui nucleo familiare produce reddito o possiede patrimoni all’estero Documenti da allegare all’istanza

1. Lo studente il cui nucleo familiare produce reddito o possiede patrimoni all’estero, ad eccezione degli studenti di cui al successivo comma 2, oltre a dichiarare tutti i dati richiesti nell’istanza, deve provvedere ad inviare la seguente documentazione attestante:
 - a) i redditi percepiti all’estero nell’anno 2015 di tutti i membri del nucleo familiare
 - b) il numero dei componenti il nucleo familiare conviventi con lo studente alla data di presentazione dell’istanza
 - c) eventuali sentenze di separazione e/o divorzio, dei genitori o dello studente, pronunciate all’estero

d) la superficie, espressa in metri quadrati, degli immobili ad uso abitativo posseduti all'estero dai membri del nucleo familiare, nonché la consistenza del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015

Tale certificazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i documenti sono stati prodotti, deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali in materia (apposizione dell'*Apostille* – la timbratura scritta in lingua francese attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante – sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja (1961) tra le Nazioni aderenti).

Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalla Prefettura competente per territorio.

Nel caso di studenti provenienti da paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane e siano presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione sopra indicata (es. ambasciate o sedi consolari italiane in paesi limitrofi in cui ci siano conflitti, calamità naturali) verrà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, se conforme ai requisiti di legge, oppure quella rilasciata dalle Agenzie Internazionali dell'ONU o da ONG riconosciute.

2. La determinazione della condizione economica degli studenti stranieri che hanno presentato nel corso del 2015 la documentazione inerente il reddito del proprio nucleo familiare, la sua composizione e la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare riferita all'anno 2014 sarà effettuata sulla base dei dati già in possesso dell'Agenzia. Pertanto tali studenti non sono tenuti a presentare alcuna documentazione.
3. Lo studente straniero proveniente da *paesi in via di sviluppo*, **sulla base dell'elenco di cui all'apposito decreto del MIUR per l'anno accademico 2016/2017**, deve inviare apposita certificazione di non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza. Nel caso di studente iscritto nel paese di provenienza ad una università collegata con accordi o convenzioni con l'Ateneo o istituto universitario di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.
In alternativa può essere presentata la stessa certificazione di cui al comma 1.
4. Lo studente straniero apolide o rifugiato politico o in condizione di protezione umanitaria deve inviare la documentazione rilasciata dal Ministero dell'Interno che attesta tale qualità.
5. La documentazione di cui ai commi 1, 3 e 4, da produrre entro il **termine dell'11 novembre 2016**, deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
 - a) accedendo al portale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it, sezione *Istanza benefici e servizi studenti - Trasmissione documentazione - Redditi esteri - upload*
 - b) allegando la documentazione all'apposito modulo scaricabile dal portale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it, sezione *Istanza e benefici studenti - Trasmissione documentazione - Redditi esteri - trasmissione cartacea*
con una delle seguenti modalità:
 - per posta, mediante raccomandata A/R, riportando all'esterno la dicitura *Richiesta benefici a.a. 2016/2017 - Trasmissione documentazione patrimoni e redditi esteri*, al seguente indirizzo: A.Di.S.U. dell'Umbria, via Benedetta 14, 06123 Perugia (nel qual caso farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante)

- ❑ tramite PEC all'indirizzo adisu@pec.it
- ❑ consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dello sportello studenti di Perugia e Terni (dal lunedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30). In tale ipotesi farà fede il timbro e la data apposti dall'ufficio.

ART. 10

Studente in sede, pendolare, fuori sede

La condizione degli studenti sulla base della loro provenienza è definita secondo le seguenti distinte tipologie, che diversificano i servizi e gli importi della borsa di studio:

1. Studente in sede e pendolare

- ❑ studente che risiede nei comuni di cui alla Tabella 1 dell'Allegato1, con riferimento alla sede universitaria frequentata
- ❑ studente iscritto a corsi di laurea a distanza: è considerato in sede indipendentemente dal comune di residenza

2. Studente fuori sede

- ❑ studente residente in comune non elencato nella tabella di cui al precedente comma, con riferimento alla sede universitaria frequentata, a condizione che nell'istanza per la borsa di studio per studente fuori sede renda una delle dichiarazioni di cui all'art. 8 comma 4. Lo studente che ometta nell'istanza tale dichiarazione con le specificazioni richieste verrà considerato *pendolare*
- ❑ studente con nucleo familiare residente all'estero
- ❑ studente residente in un comune non compreso nella tabella di cui al precedente comma, che partecipa ad un programma di mobilità internazionale per un periodo effettivo non inferiore a n. 3 mesi, compreso fra il 1 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017
- ❑ studente pendolare, al solo fine della concessione del posto letto e del servizio mensa gratuito, a condizione che dichiari nell'istanza di impiegare con i mezzi pubblici circa 60 minuti per raggiungere la sede universitaria a causa dell'organizzazione del servizio pubblico.

ART. 11

Verifica dei requisiti e della documentazione

1. Categorie studenti

La verifica del possesso dei requisiti di ammissione e di quelli che determinano l'idoneità dello studente all'ottenimento della borsa di studio (reddito e merito), è effettuata dall'Agenzia mediante accesso alle basi dati dei diversi enti titolari, secondo le modalità previste nelle specifiche convenzioni.

La verifica viene effettuata per le distinte **categorie di studenti** come di seguito individuate, nei tempi di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6:

- ❑ **nuove assegnazioni matricole:** studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
- ❑ **nuove assegnazioni matricole magistrale:** studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale, non beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2015/2016
- ❑ **nuove assegnazioni anni successivi:** studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, non beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2015/2016
- ❑ **conferme anni successivi:** studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2015/2016

- ❑ **conferme matricole:** studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2016/2017 al primo anno di un corso di laurea magistrale, beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2015/2016
- ❑ **specializzandi e dottorandi:** studenti iscritti a un dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione per l'esercizio della professione.

2. Borse di studio

a) entro il 30 novembre 2016

- ❑ per tutti gli *studenti idonei*: verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui all' art. 2 commi 2 e 3, di reddito di cui all'art. 4, nonché dell'invio della documentazione e della comunicazione relativa al titolo oneroso di cui all'art. 8 comma 4 lettera c)
- ❑ per gli studenti *nuove assegnazioni matricole*: verifica del possesso dei requisiti di iscrizione
- ❑ per gli studenti *conferme anni successivi* e *nuove assegnazioni anni successivi* richiedenti una borsa di studio annuale: verifica del possesso dei requisiti di iscrizione e di merito
- ❑ per gli studenti *conferme anni successivi* e *nuove assegnazioni anni successivi* richiedenti una borsa di studio semestrale: verifica del possesso dei requisiti di merito

b) entro il 31 marzo 2017

- ❑ per gli studenti che dichiarano di volersi iscrivere al *primo anno di una scuola di specializzazione* o di un *dottorato di ricerca*: verifica dei requisiti di iscrizione
- ❑ per gli studenti *conferme anni successivi* e *nuove assegnazioni anni successivi* che dichiarano dei crediti formativi in attesa di convalida: verifica dei requisiti di merito
- ❑ per gli studenti *conferme matricole* e *nuove assegnazioni matricole magistrale*: verifica del requisito di iscrizione

c) entro il 30 giugno 2017

- ❑ controlli di veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 8 sulla situazione familiare dello studente, prioritariamente per i *nuovi immatricolati*

d) entro il 10 settembre 2017

- ❑ per gli studenti *conferme matricole*, *nuove assegnazioni matricole* e *nuove assegnazioni matricole magistrale*: verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 10 agosto

e) entro il 31 gennaio 2018

- ❑ per gli studenti *conferme matricole*, *nuove assegnazioni matricole* e *nuove assegnazioni matricole magistrale*: verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 30 novembre 2017

3. Posto letto gratuito

a) entro la data di assegnazione dell'alloggio

- ❑ per gli studenti *nuove assegnazioni matricole* e *nuove assegnazioni matricole magistrale* e *conferme matricole magistrale*: verifica del requisito di iscrizione

4. Servizio di ristorazione gratuito

a) entro la data di rilascio della tessera mensa

- ❑ per gli studenti *nuove assegnazioni matricole* e *nuove assegnazioni matricole magistrale* e *conferme matricole magistrale*: verifica del requisito di iscrizione

5. Posto letto a pagamento

a) entro la data di assegnazione dell'alloggio

- ❑ per gli studenti *nuove assegnazioni matricole*: verifica del requisito di iscrizione

b) **entro il 30 novembre 2016**

- per gli studenti *conferme anni successivi e nuove assegnazioni anni successivi*: verifica del requisito di iscrizione

c) **entro il 31 marzo 2017**

- per gli studenti *conferme matricole e nuove assegnazioni matricole magistrale, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca*: verifica del requisito di iscrizione

d) **entro il 31 maggio 2017**

- per gli *studenti laureandi* (sessioni a.a. 2015/2016): verifica della data di conseguimento del titolo di laurea o eventuale iscrizione all'a.a. 2016/2017

6. Servizio di ristorazione a tariffa agevolata

a) **entro la data di rilascio della tessera mensa**

- per gli studenti *nuove assegnazioni matricole*: verifica del requisito di iscrizione e di reddito

b) **entro il 30 novembre 2016**

- per gli studenti *conferme anni successivi e nuove assegnazioni anni successivi*: verifica del requisito di iscrizione e di reddito

c) **entro il 31 marzo 2017**

- per gli studenti *conferme matricole, nuove assegnazioni matricole magistrale, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca*: verifica del requisito di iscrizione e di reddito

d) **entro il 31 maggio 2017**

- per gli *studenti laureandi* (sessioni a.a. 2015/2016): verifica della data di conseguimento del titolo di laurea o eventuale iscrizione all'a.a. 2016/2017 e reddito

ART.12

Dichiarazione di decadenza dai benefici assegnati e restituzione degli importi

1. Dichiarazione di decadenza dai benefici assegnati

Lo studente, già dichiarato beneficiario/idoneo negli elenchi e graduatorie di cui al successivo art. 19, sarà **dichiarato decaduto** qualora dai controlli realizzati dall'Agenzia emerga:

- a) il mancato possesso dei requisiti che determinano sia l'ammissione al concorso (v. art. 2) che il conseguimento dell'idoneità (v. artt. 3 e 4)
- b) il mancato invio della documentazione relativa ai patrimoni e redditi esteri di cui all'art. 9 commi 1, 3 e 4, nei termini e nelle modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo
- c) la rinuncia agli studi effettuata entro il 31/07/2017, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data

Il provvedimento di decadenza, assunto dal Dirigente del Servizio *Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario*, sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia quale *forma di pubblicità idonea*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della L. n. 241/1990.

La decadenza dai benefici comporta la **restituzione delle somme eventualmente riscosse** relative alla borsa di studio e al valore corrispettivo dei servizi ad essa associati.

Avverso il provvedimento di decadenza gli studenti interessati possono presentare istanza di riesame della propria posizione secondo le modalità e i termini di cui all'art. 20 del presente bando.

Trascorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto di decadenza, in assenza di istanza di riesame, l'Agenzia provvederà alla contabilizzazione degli importi che lo studente è tenuto a restituire, secondo le modalità e le scadenze che saranno opportunamente notificate.

In caso di mancata restituzione delle somme l'Agenzia procederà con il recupero giudiziale del credito.

2. Sospensione erogazione delle quote in contanti

In tutti i casi di morosità o inadempienza nella restituzione delle somme dovute all'Agenzia sarà sospesa l'erogazione della quota in contanti, fino alla regolarizzazione della posizione debitoria.

TITOLO II BENEFICI A CONCORSO

ART. 13 *Borse di studio*

1. Periodo di fruizione

La borsa è concessa per i seguenti periodi:

- a) **Corsi di laurea:** a partire dall'anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario:
 - sette semestri (a tutti gli studenti)
 - nove semestri (solo agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/1992 o con un invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%)
- b) **Corsi di laurea magistrale a ciclo unico e Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia:** a partire dall'anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario:
 - per un numero di anni pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre (a tutti gli studenti)
 - 15 semestri (solo agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/1992 o con un invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%)
- c) **Corsi di laurea magistrale:** a partire dall'anno di prima immatricolazione a tale tipologia di corso di laurea:
 - cinque semestri (a tutti gli studenti)
 - sette semestri (solo agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/1992 o con un invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%)
- d) **Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca:**
 - per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

2. Importi delle borse di studio

- a) Gli importi delle borse di studio si diversificano in base a:
 - condizione dello studente di cui all'art. 10 (in sede, fuori sede, pendolare)
 - indicatore ISEE 2016 per il Diritto allo Studio Universitario
 - fruizione dei servizi abitativi
 - tipologia di borsa di studio (annuale, semestrale)come specificato alla **Tabella 2 dell'Allegato 1**
- b) Per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/1992 o con un invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, gli importi delle borse di studio sono incrementati del 25% (v. **Tabella 2 dell'Allegato1**)
- c) Lo studente beneficiario di borsa di studio, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto a quella risultante al momento della presentazione dell'istanza e disponga di un

ISEE corrente in corso di validità può presentare **istanza di riesame**, disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it accedendo alla sezione *Istanza benefici e servizi studenti* per ottenere un aumento dell'importo, commisurato alla nuova fascia di reddito verificata.

3. Tempi di erogazione delle quote in contanti agli studenti beneficiari

Il pagamento della borsa di studio viene disposto ai soggetti dichiarati beneficiari e che abbiano fornito le necessarie coordinate bancarie secondo le seguenti scadenze:

a) **I rata (50% della quota assegnata)**

- entro il **31 dicembre 2016** a tutti gli studenti beneficiari ad eccezione di quelli di cui al punto successivo
- entro il **31 marzo 2017** agli studenti beneficiari *conferme anni successivi e nuove assegnazioni anni successivi* che dichiarano *crediti formativi in attesa di convalida, conferme matricole, nuove assegnazioni matricole magistrale, specializzandi e dottorandi iscritti al primo anno*

b) **Saldo (50% della quota assegnata)**

- entro il **30 giugno 2017** agli studenti beneficiari *conferme anni successivi, nuove assegnazioni anni successivi, specializzandi, dottorandi e studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%*.
- entro il **30 settembre 2017** agli studenti beneficiari *conferme matricole, nuove assegnazioni matricole e nuove assegnazioni matricole magistrale*.

4. Non ha diritto all'erogazione del saldo della borsa di studio:

- lo studente che consegue il titolo di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico entro il 31 dicembre 2016
- lo studente matricola che consegue i crediti formativi necessari al mantenimento dell'idoneità tra il 10 agosto 2017 ed il 30 novembre 2017.

5. Tardiva comunicazione coordinate bancarie

Agli studenti che non abbiano comunicato le **coordinate bancarie** in tempo utile per le liquidazioni di cui sopra l'importo della borsa di studio verrà liquidato alla successiva scadenza prevista dal bando.

6. Dichiarazione di inesigibilità della quota in contanti

A seguito di provvedimento del Dirigente del Servizio *Interventi e Servizi per il diritto allo studio universitario*, **perde il diritto alla corresponsione della quota in contanti:**

- lo studente che non abbia comunicato le coordinate bancarie **entro il 31/01/2018**
- lo studente che non provveda alla riscossione dei mandati di pagamento emessi dall'Agenzia per effetto del presente Bando **entro il 31/01/2018**.

ART. 14

Contributi per la mobilità internazionale

Il contributo per la mobilità internazionale, secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, consiste in un'integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari, a condizione che il periodo di studio o tirocinio trascorso all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del corso di studio frequentato presso uno degli atenei o istituti universitari umbri, di cui all'art. 2 comma 1, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

1. **Avanti diritto**

Ha diritto all'ottenimento del contributo, nell'ordine:

- a) lo **studente beneficiario di borsa di studio a.a. 2016/2017** che partecipa al programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico, a condizione che non sia stato già assegnatario del contributo per la stessa tipologia di corso di studio
- b) lo **studente idoneo non beneficiario di borsa di studio a.a. 2016/2017** che partecipa al programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico, a condizione che non sia stato già assegnatario del contributo per la stessa tipologia di corso di studio
- c) il **laureato** coinvolto in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Erasmus+ Traineeship o di similari iniziative, che risulti laureato da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che sia risultato idoneo al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi.

2. **Priorità di assegnazione**

Nel caso i finanziamenti non siano sufficienti a coprire le richieste, verrà data priorità, nell'ordine, ai soggetti di cui al precedente comma 1 ordinati all'interno dei gruppi **a** e **b** secondo l'ordine nella graduatoria di borsa di studio e, all'interno del gruppo **c**, tenendo a riferimento la data di chiusura della domanda.

3. **Importo del contributo**

È previsto un contributo **di euro 1.000,00** per ogni mese di permanenza all'estero compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie disponibili nell'apposito capitolo di bilancio dell'Agenzia.

Da detto importo è detratta la somma eventualmente concessa da atenei o istituti universitari per la borsa di mobilità a valere sui fondi dell'Unione Europea.

4. **Periodo di permanenza all'estero**

Il contributo viene concesso per periodi di permanenza all'estero da uno a dieci mesi.

Non si considerano frazioni di mese inferiori a quindici giorni.

Non saranno erogati contributi per gli eventuali periodi di permanenza all'estero effettuati oltre a quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità (c.d. *prolungamenti*).

5. **Modalità e tempi di erogazione**

Il contributo concesso viene liquidato in due rate, con le modalità di seguito indicate:

I rata (50% del contributo)

- a) **entro il 31 dicembre 2016** studenti che partono tra i mesi di giugno e novembre 2016
- b) **entro il 31 marzo 2017** studenti che partono tra i mesi di dicembre 2016 e febbraio 2017
- c) **entro il 30 giugno 2017** studenti che partono tra i mesi di marzo e maggio 2017
- d) **entro il 31 ottobre 2017** studenti che partono dopo il 31 maggio 2017

La suddetta liquidazione avverrà solo dopo la verifica, da parte dell'Agenzia, della data di arrivo nella sede estera.

Saldo (50% del contributo)

entro il 31 dicembre 2017 al termine del periodo di mobilità, previa verifica da parte dell'Agenzia della data di rientro.

Per le suddette verifiche si farà riferimento ai dati comunicati dagli atenei o istituti universitari di cui all'art. 2.

ART. 15 **Servizi abitativi**

1. Periodo di fruizione

1 ottobre 2016 - 31 luglio 2017 e 1 settembre 2017 - 30 settembre 2017 (iscritti a.a. 2016/2017 - fruizione gratuita borse annuali)

1 ottobre 2016 - 31 marzo 2017 (laureandi sessioni a.a. 2015/2016 – fruizione gratuita borse semestrali)

1 agosto 2016 - 30 agosto 2016 (fruizione a pagamento alle tariffe di cui al successivo comma 6)

2. Priorità di assegnazione

In caso di insufficienza di posti a coprire tutte le richieste l'ordine di priorità è il seguente:

- a) idonei alla borsa di studio con posto letto per studenti fuori sede
- b) assegnatari di posto letto a pagamento per studenti fuori sede (decorrenza 1 ottobre)

Con successivo decreto del Commissario Straordinario possono essere individuati ulteriori criteri di priorità, qualora necessario.

3. Ulteriori disponibilità di posti alloggio

Nell'ipotesi di ulteriori disponibilità di alloggio, l'Agenzia consente l'accesso ai **posto letto a pagamento per studenti fuori sede residui**, dietro presentazione dell'apposita istanza digitale resa disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it nella sezione *Richiesta benefici e servizi*.

4. Mantenimento del posto letto a pagamento studenti borsisti neo-laureati

Il diritto alla fruizione gratuita dei servizi abitativi da parte degli studenti borsisti cessa il giorno successivo alla data di conseguimento del titolo di studio. Tali studenti (**studenti neo-laureati**) possono mantenere il posto letto a pagamento - alle tariffe di 180,00 e/o 220,00 di cui al successivo comma 6 - fino alla data del 30 settembre 2017 dietro presentazione dell'apposita istanza digitale disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it nella sezione *Richiesta benefici e servizi*.

5. Termini di presentazione delle istanze

Posto letto a pagamento per studenti fuori sede (residuo)
20 settembre 2016 – 31 luglio 2017

Posto letto a pagamento per studenti neo-laureati
15 ottobre 2016 al 31 luglio 2017

Posto letto a pagamento mese di agosto
1 giugno 2017 - 30 giugno 2017

6. Tariffe

Tipologia utenza	Tariffa applicata
Studenti iscritti agli atenei e istituti universitari umbri (non borsisti)	€ 180,00/ mese in camera doppia € 220,00/mese in camera singola
Studenti idonei alla borsa di studio con posto letto nella graduatoria di cui all'art. 18	gratuito
Studenti idonei alla borsa di studio con posto letto che richiedono l'alloggio nel mese di agosto	€ 150,00/ mese
Studenti assegnatari di posto letto a pagamento che richiedono l'alloggio nel mese di agosto	Pari al canone mensile versato durante l'anno accademico.

7. Rinuncia posto letto per studenti borsisti

Lo studente idoneo alla borsa di studio con posto letto per studenti fuori sede qualora:

a) *non si presenti per l'assegnazione dell'alloggio entro dieci giorni dalla data di convocazione* come risultante dal Calendario di assegnazione pubblicato nel sito dell'Agenzia

b) *comunichi la rinuncia al posto letto*

non avrà diritto ad alcun rimborso e/o conguaglio in denaro del servizio gratuito non fruito e percepirà la borsa di studio in contanti nell'importo spettante ai beneficiari di borsa di studio con posto letto.

8. Perdita dell'idoneità

Gli studenti già alloggiati nelle residenze universitarie che perdono l'idoneità a seguito dell'esito negativo dei controlli sui requisiti, mantengono il diritto a fruire del posto letto alle tariffe di euro 180,00 e/o 220,00 di cui al precedente comma 6.

L'importo da corrispondere verrà contabilizzato con decorrenza dal giorno successivo alla data di adozione del provvedimento di decadenza dal beneficio di cui al precedente art. 12, comma 1.

9. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al vigente *Regolamento di organizzazione dei collegi universitari* disponibile sul sito dell'A.Di.S.U. (sezione *Servizi abitativi*).

ART. 16 **Servizi ristorativi**

1. Periodo di fruizione

1 ottobre 2016 - 31 luglio 2017 e 1 settembre 2017 - 30 settembre 2017 (iscritti a.a. 2016/2017 – fruizione gratuita borse annuali)

1 ottobre 2016 - 31 marzo 2017 (laureandi sessione a.a. 2015/2016 – fruizione gratuita borse semestrali)

1-31 agosto 2017 (fruizione presso mensa universitaria di *Via XIV Settembre*)

2. Tariffe e tipologia di utenza

Di seguito si riporta la tabella delle tariffe relative alle possibili tipologie di pasto differenziate in base alle agevolazioni previste:

Tipologia pasto		TARIFFE AGEVOLATE in base al reddito			SENZA AGEVOLAZIONI (Tariffa piena)
		Fascia I (ISEE inferiore a € 23.000,00)	Fascia II (ISEE da € 23.000,00 a € 50.000,00)	Fascia III (ISEE superiore a € 50.000,00)	
Pasto completo	un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, pane, frutta e bevanda	€ 4,50	€ 5,00	€ 7,50	€ 8,00
Prima combinazione	un primo piatto, contorno, pane, frutta e bevanda	€ 2,00	€ 2.50	€ 5.50	€ 6,50
Seconda combinazione	un secondo piatto, contorno, pane, frutta e bevanda	€ 3,00	€ 4,00	€ 6.50	€ 7,50

Per poter compilare l'istanza digitale, lo studente italiano, sia **conferma** sia **nuova assegnazione**, deve essere in possesso dell'attestazione **ISEE 2016 per il Diritto allo Studio Universitario** ed indicare il numero di protocollo INPS-ISEE-2015 ed il valore relativo.

Le tariffe del servizio ristorazione sono applicate in base alla tipologia di utenza, così come riportato nella seguente tabella:

Tipologia utenza	Tariffa applicata
<input type="checkbox"/> Studenti idonei alla borsa di studio nella graduatoria di cui all'art. 19	Gratuito
<input type="checkbox"/> Studenti esclusi/ non idonei alla borsa di studio nella graduatoria di cui all'art. 19 <input type="checkbox"/> Studenti iscritti agli atenei e istituti universitari umbri che hanno presentato istanza digitale di servizio di ristorazione tariffa agevolata	Tariffa con agevolazioni in base alla fascia di reddito
<input type="checkbox"/> Studenti iscritti agli atenei e istituti universitari umbri che hanno presentato istanza digitale di servizio di ristorazione a tariffa agevolata ma non hanno comunicato l'ISEE 2016 per il Diritto allo studio Universitario <input type="checkbox"/> Studenti iscritti agli atenei e istituti universitari umbri <input type="checkbox"/> Neo-laureati	Tariffa piena

3. Perdita dell'idoneità

Gli studenti, fruitori di servizio di ristorazione a titolo gratuito, che perdono l'idoneità a seguito dei controlli sui requisiti, mantengono il diritto a fruire del servizio di ristorazione a tariffa agevolata, determinata secondo la corrispondente fascia di reddito.

4. Conseguimento titolo di studio

Il diritto di fruire del servizio di ristorazione a titolo gratuito o a tariffa agevolata cessa dal giorno successivo al conseguimento del titolo di studio. A decorrere da tale data, e fino alla data del 30 settembre 2017, lo studente potrà usufruire del servizio mensa esclusivamente a tariffa piena presentando il libretto universitario.

E' fatto quindi assoluto divieto di utilizzare la tessera mensa dal giorno successivo al conseguimento del titolo di studio, pena la richiesta di restituzione degli importi corrispondenti al servizio indebitamente fruito.

5. Servizio non fruito

In nessun caso il servizio non fruito dà diritto a rimborso e/o conguagli in denaro

6. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente articolo si fa rinvio al "Regolamento A.Di.S.U. per la fruizione del *Servizio di ristorazione nelle mense universitarie* (DAU n. 35/2013) disponibile sul sito dell'Agenzia (sezione *Servizi ristorativi*).

Art. 17

Periodo e condizioni di fruizione dei servizi abitativi e ristorativi

1. Fruizione a titolo gratuito dei servizi abitativi e ristorativi

Categorie studenti	Decorrenza periodo di fruizione	Condizione
a) studenti idonei alla borsa di studio come conferme anni successivi	dal 1 ottobre 2016	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 2, per i distinti istituti
b) studenti idonei alla borsa di studio come nuove assegnazioni matricole	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
c) studenti idonei alla borsa di studio come nuove assegnazioni anni successivi	dal 1 ottobre 2016	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 2, per i distinti istituti
d) studenti idonei alla borsa di studio come conferme matricole	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
e) specializzandi e dottorandi idonei alla borsa di studio I anno	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
f) specializzandi e dottorandi idonei alla borsa di studio anni successivi	dal 1 ottobre 2016	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 2, per i distinti istituti

g) studenti idonei alla borsa di studio come nuove assegnazioni matricole magistrale	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
---	-----------------------------------	------------

- Gli studenti di cui al punto 1, lettere b), d), e), g) per poter fruire dal 1 ottobre 2016 dei servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito devono iscriversi entro il 15/09/2016 al fine di consentire l'acquisizione informatica del dato di iscrizione. Agli stessi verrà comunque concesso – dal 1 ottobre 2016 – il posto letto a pagamento e l'accesso alla mensa in IV fascia o alla tariffa fruita nell'a.a. 2015/2016 (se conferme di tariffa agevolata).
- Agli studenti di cui al punto 1 lettere d), e), g) l'Agenzia provvederà d'ufficio al rimborso degli importi corrisposti fino alla data di iscrizione.

2. Fruizione a pagamento dei servizi abitativi

Categorie studenti	Decorrenza periodo di fruizione	Condizione
a) studenti idonei al posto letto a pagamento come conferme anni successivi (di servizio alloggio)	dal 1 ottobre 2016	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 2, per i distinti istituti
b) studenti idonei posto letto a pagamento come conferme matricole (di servizio alloggio)	dal 1 ottobre 2016	iscrizione
c) studenti idonei al posto letto a pagamento come nuove assegnazioni matricole (di servizio alloggio)	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
d) studenti idonei al posto letto a pagamento come nuove assegnazioni anni successivi (di servizio alloggio)	dal 1 ottobre 2016	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 2, per i distinti istituti
e) studenti idonei posto letto a pagamento come nuove assegnazioni matricole magistrale (di servizio alloggio)	dal 1 ottobre 2016	iscrizione
f) specializzandi e dottorandi idonei al posto letto a pagamento I anno e anni successivi	dal 1 ottobre 2016	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 2, per i distinti istituti

3. Fruizione del servizio ristorazione a tariffa agevolata

Categorie studenti	Decorrenza periodo di fruizione	Condizione
a) studenti conferme anni successivi di servizio ristorazione a tariffa agevolata	dal 1 ottobre 2016	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 2, per i distinti istituti
b) studenti conferme matricole di servizio ristorazione a tariffa agevolata	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
c) studenti nuove assegnazioni matricole di servizio ristorazione a tariffa agevolata	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
d) studenti nuove assegnazioni anni successivi di servizio ristorazione a tariffa agevolata	dal 1 ottobre 2016	iscrizione
e) studenti nuove assegnazioni matricole magistrale di servizio ristorazione a tariffa agevolata	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
f) specializzandi e dottorandi richiedenti servizio ristorazione a tariffa agevolata anni successivi	dal 1 ottobre 2016	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 2, per i distinti istituti
g) specializzandi e dottorandi richiedenti servizio ristorazione a tariffa agevolata I anno	dalla data di regolare iscrizione	Iscrizione.

TITOLO III GRADUATORIE ART. 18

Modalità di determinazione delle graduatorie dei beneficiari

1. La **graduatoria dei beneficiari alla borsa di studio** di cui al successivo art. 19 è definita con riferimento, nell'ordine, alle seguenti tipologie di studenti:

- a) **riserve da bando** (studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
- b) **conferme anni successivi**
- c) **conferme matricole**
- d) **specializzandi e dottorandi**

Le restanti borse sono destinate:

- e) per il **70%** alle **nuove assegnazioni matricole**
- f) per il **30%** alle **nuove assegnazioni anni successivi** (distribuite fra i vari anni di corso in proporzione al numero degli idonei risultanti nelle graduatorie relative a ciascun corso di laurea, garantendo almeno una borsa per ogni anno di corso)

La **posizione dello studente** all'interno

- delle categorie di cui ai punti a), solo anni successivi, b) c) e f) è determinata secondo l'ordine decrescente del punteggio di merito calcolato con le modalità di cui all'Allegato 2. In caso di parità del punteggio di merito la posizione è determinata dall'ordine crescente dell'ISEE 2016 per il Diritto allo Studio Universitario
- delle categorie di cui ai punti a), solo matricole, d) ed e) è determinata secondo l'ordine crescente dell'ISEE 2016 per il Diritto allo Studio Universitario.

ART. 19

Pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari e degli elenchi degli idonei

Gli elenchi e le graduatorie di cui al presente bando verranno adottate con provvedimento espresso del Dirigente del Servizio *Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario* e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia, quale *forma di pubblicità idonea*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della L. n.241/1990, entro le date di seguito indicate

21 settembre 2016

Elenco degli **idonei** alla **BORSA DI STUDIO**

22 settembre 2016

Elenchi di assegnazione **POSTO LETTO** a pagamento per studenti fuori sede

entro il 31 dicembre 2016

Graduatoria dei **beneficiari** della **BORSA DI STUDIO**

(se già realizzato dal MIUR il piano di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'anno 2016)

entro il 31 dicembre 2016

Elenco degli idonei al **CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE**

ART. 20

Opposizioni

1. Avverso i distinti provvedimenti espressi di cui al presente bando ed entro il **termine di 15 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione, gli studenti interessati possono presentare al Dirigente che ha emanato il relativo provvedimento, apposita **istanza di riesame** della propria posizione, opportunamente motivata, disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it accedendo alla sezione *Istanze benefici e servizi studenti*.
2. Entro **30 giorni** decorrenti dalla data di scadenza dell'istanza di riesame il Dirigente competente provvede all'assunzione dell'atto di **accoglimento/rigetto** delle stesse che, in caso di accoglimento, comporta la **dichiarazione di ulteriori beneficiari**.
3. Avverso i distinti provvedimenti definitivi, anche adottati ed efficaci all'esito istruttorio dell'istanze di riesame, è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. dell'Umbria ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 *Sanzioni*

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e dell'art. 11, sesto comma del D.P.C.M. 159/2013 lo studente che *senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.*

ART. 22 *Trattamento dei dati personali*

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio I *Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario* per le finalità di gestione del concorso e per gli adempimenti conseguenti. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di procedure informatiche e conservati sia su supporto cartaceo che elettronico per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per lo svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale.
2. Le stesse informazioni possono essere oggetto di comunicazione ad altra pubblica amministrazione in adempimento di obblighi di legge.
Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa italiana, in materia di tutela della privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni).
Il titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona Commissario Straordinario dell'ADiSU con sede, per la funzione, in Perugia, via Benedetta, 14.

ART. 23 *Disposizioni finali*

L'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concorso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Agenzia medesima.

Amministrazione competente: Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (A.Di.S.U.)

Dirigente responsabile del Servizio *Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario* e Responsabile del procedimento
Piera Angeloni

La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 8 della L. 241/1990, agli studenti universitari destinatari dei provvedimenti di cui al presente bando si intende resa con la pubblicazione della tabella sul portale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it, in cui è indicata

anche la data entro la quale il procedimento deve concludersi laddove sia prevista l'adozione di un provvedimento espresso.

Tabella 1

SEDE UNIVERSITARIA FREQUENTATA	COMUNI DI RESIDENZA STUDENTI "IN SEDE"	COMUNI DI RESIDENZA STUDENTI "PENDOLARI"
Perugia	Assisi – Bastia – Bettona – Corciano – Deruta – Magione – Perugia – Torgiano	Bevagna – Cannara – Castel Ritaldi – Castiglion del Lago – Città di Castello – Città della Pieve – Collazzone – Cortona – Foligno – Fratta Todina – Marsciano – Massa Martana – Monte Castello di Vibio – Montefalco – Paciano – Panicale – Passignano sul Trasimeno – Piegara – Spello – Todi – Trevi – Tuoro sul Trasimeno – Umbertide – Valfabbrica.
Assisi	Assisi – Bastia – Bettona – Bevagna, Cannara – Deruta – Foligno – Perugia – Spello – Torgiano – Trevi – Valfabbrica.	Campello sul Clitunno – Corciano – Fossato di Vico – Fratta Todina – Gualdo Cattaneo – Gualdo Tadino – Magione – Montefalco – Spoleto – Valtopina.
Terni - Narni	Acquasparta – Amelia – Arrone – Ferentillo – Montefranco – Narni – Orte – San Gemini – Spoleto – Stroncone – Terni	Avigliano Umbro – Calvi dell'Umbria – Campello sul Clitunno – Cittaducale – Colli sul Velino – Contigliano – Foligno – Fratta Todina – Greccio – Labro – Lugnano in Teverina – Marsciano – Massa Martana – Montecastello di Vibio – Montecastrilli – Otricoli – Rieti – S. Anatolia di Narco – Scheggino – Spello – Todi – Trevi – Vallo di Nera.
Foligno	Assisi – Bastia – Bettona – Bevagna, Campello sul Clitunno – Cannara – Foligno – Montefalco – Spello – Spoleto – Trevi – Valtopina	Castel Ritaldi – Collazzone – Corciano – Deruta – Fossato di Vico – Giano dell'Umbria – Gualdo Cattaneo – Gualdo Tadino – Marsciano – Massa Martana – Narni – Nocera Umbra – Perugia – Sellano – Terni – Todi – Torgiano – Valfabbrica.

Tabella 2 – Importi erogazioni monetarie borse di studio

STUDENTI	FASCE DI REDDITO				
	<i>I Fascia – ISEE minore od uguale ad € 15.333,33</i>	<i>II Fascia – ISEE da € 15.333,34 ad € 17.250,00</i>	<i>III Fascia – ISEE da € 17.250,01 ad € 19.165,90</i>	<i>IV Fascia – ISEE da € 19.165,91 ad € 21.081,80</i>	<i>V Fascia – ISEE da € 21.081,81 ad € 23.000,00</i>
Fuori Sede	3.918,36	3.330,61	2.742,85	2.351,02	1.959,18
Fuori Sede – handicap*	4.897,95	4.163,26	3.428,56	2.938,78	2.448,98
Fuori Sede con posto letto	2.308,36	1.962,11	1.615,85	1.385,02	1.154,18
Fuori Sede con posto letto – handicap	2.885,45	2.452,64	2.019,81	1.731,28	1.442,73
Pendolare	2.221,67	1.888,42	1.555,17	1.333,00	1.110,84
Pendolare – handicap	2.777,09	2.360,53	1.943,96	1.666,25	1.388,55
In sede	1.929,22	1.639,84	1.350,45	1.157,53	964,61
In sede – handicap	2.411,53	2.049,80	1.688,06	1.446,91	1.205,76

Nota bene:

Gli importi delle erogazioni monetarie concesse per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi del Nuovo Ordinamento (**borse “semestrali”**) (D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) sono valorizzate al **50% delle quote previste** nella Tabella 2

* maggiorazione handicap = 25%

Il numero dei pasti fruibili a titolo gratuito dagli studenti borsisti, per tutti i giorni di apertura delle mense, è il seguente:

studente fuori sede: n. 2 pasti/giorno

studente pendolare: n. 1 pasto/giorno

studente pendolare con posto letto: n. 2 pasti/giorno

studente in sede: n. 1 pasto/giorno

ALLEGATO 2

Le graduatorie degli idonei al concorso per la concessione delle borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario sono formate come segue:

A) Studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi:

secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art. 4.

B) Studenti iscritti ad anni successivi al primo, non aventi diritto alla conferma della borsa di studio:

secondo l'ordine decrescente dei requisiti di merito, calcolati con la seguente formula:

$$\mathbf{P.M. = P.E. + (P.E. \times P.V.)}$$

P.M. = punteggio del merito;

P.E. = punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti;

P.V. = punteggio relativo alla media dei voti riportati.

Punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti (**P.E.**):
(il punteggio è calcolato con la seguente formula):

$$\mathbf{P.E. = 10 + \frac{Es - Ed}{Ep - Ed} \times \text{Coefficiente anno di corso}}$$

$$\mathbf{P.E. = 10 + \frac{Cs - Cd}{Cp - Cd} \times \text{Coefficiente anno di corso}}$$

Es/Cs = Esami sostenuti o crediti acquisiti

Ed/Cd = Esami da sostenere o crediti da acquisire entro il **10/08/2016**

Ep/Cp = Esami o crediti previsti per l'anno di iscrizione

Coefficiente anno di corso:

= 36 per chi si iscrive per il secondo anno

= 30 per chi si iscrive per il terzo anno

= 27 per chi si iscrive per il quarto anno o il settimo semestre

= 25 per chi si iscrive per il quinto anno o l'ottavo semestre

= 24 per chi si iscrive per il sesto anno

= 23 per chi si iscrive per il settimo anno

= 22 per chi si iscrive per l'ottavo anno

Punteggio relativo alla votazione media negli esami superati (**P.V.**):

è attribuito un punteggio pari a 0,15 per ogni punto della media, espressa in trentesimi, in più rispetto a 18/30.

In caso di parità, la posizione in graduatoria è determinata secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art.4.

Per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, non aventi diritto alla conferma, le graduatorie sono differenziate per corso di studi e per anno di iscrizione dello studente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA FERRUCCI

CODICE FISCALE: IT:FRRLCU64S25G843A

DATA FIRMA: 27/01/2017 12:57:34

IMPRONTA: 63656232653735376637323566393937323830323131306236623430666630383463393061613636